



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmine Di Fulvio	Presidente
dott.ssa Cleonice Gabriella Cordisco	Giudice
dott.ssa Patrizia Medica	Giudice relatore

letto il ricorso depositato in data 3.2.20 dell'avv. Francesco Angelo Tesoro, nato il 3.9.16, nel quale il ricorrente ha dedotto che la madre del minore, che risiede a Pescara e presso la quale il figlio è collocato, abbia posto in essere una pluralità di condotte idonee ad ostacolare il rapporto del minore con il padre, rilevato che il ricorrente, che risiede e lavora a Roma, ha chiesto che il figlio, affidato ad entrambi i genitori, sia collocato prevalentemente presso di lui, che, sulla base della normativa emergenziale, finalizzata a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, è stato disposto per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, poi prorogato all'11.5.2020, il rinvio delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti le cui udienze ricadono nel periodo sopra indicato, che l'udienza fissata davanti al giudice relatore, per la data del 3.4.20 non si è potuta tenere ed è stata rinviata anche la successiva udienza fissata il 20.4.2020 per la comparizione delle parti davanti al collegio, letta l'istanza urgente depositata dal ricorrente in data 31.3.20 nella quale lo stesso - assumendo che dal 24 febbraio 2020 la madre del minore, anche sulla base del rischio epidemiologico sopra richiamato, gli ha impedito di vedere il figlio minore - chiede che sia ordinato alla madre di consentire al padre di tenere con sé, a Roma, il figlio per un periodo di dieci/quindici giorni, in modo tale da limitare gli spostamenti del genitore non collocatario, nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica, accertato che non era stata depositata documentazione idonea ad accertare le modalità di regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, che con decreto, in data 6.4.2020, il collegio ha concesso al ricorrente un termine per provvedere all'integrazione, letta la sentenza di divorzio n. 1462/18 depositata dal ricorrente in data 7.4.2020, letta la costituzione della resistente depositata l'8.4.2020,



rilevato che la resistente ha dedotto che il minore frequenta il padre ogni volta che lo desidera, sia presso l'abitazione materna, che quella del padre, non contestando che tali rapporti si siano interrotti a decorrere dal 24.2.2020,

che, sulla base della regolamentazione contenuta nella sentenza di divorzio, il ricorrente può tenere con sé il figlio per due week-end al mese (il primo ed il terzo) dal venerdì al lunedì compreso,

considerato che la prolungata sospensione di tali rapporti può compromettere la legittima aspirazione del minore di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e che, anche per la tenera età del minore, nato il 16/01/2016, la relazione non può essere neppure mantenuta, in maniera virtuale, con l'utilizzo di supporti tecnologici,

ritenuto che le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non sono preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio", sicché alcuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;

rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio;

considerato inoltre che, nella sentenza di divorzio, le parti hanno previsto che il padre, nel periodo estivo, possa tenere con sé il figlio per due settimane, non consecutive, per cui appare opportuno limitare ad una settimana il periodo di permanenza del minore presso il padre,

P.Q.M.

impregiudicata ogni decisione concernente le modalità di affido e di visita del minore, che saranno valutate nel contraddittorio delle parti e nelle udienze già indicate in altro provvedimento, dispone che il ricorrente possa tenere e portare con sé a Roma il figlio, *[nome del minore]*, che non vede dal 24 febbraio 2020 per una settimana, dalle ore 9.30 del 25.4.20 alle ore 12.00 del 1.5.2020, orario entro il quale dovrà riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre.

Dispone che, per il prosieguo e fino al termine di vigenza della normativa emergenziale, che limita gli spostamenti delle persone, il padre possa tenere e portare con sé il figlio per una settimana al mese, da concordare tra le parti e, in mancanza di accordo la quarta settimana di ciascun mese, a cominciare da maggio.

Al termine del periodo di vigenza della normativa emergenziale che limita gli spostamenti delle persone, dovranno essere ripristinate le modalità di visita indicate nella sentenza di divorzio.

Si comunichi con urgenza alle parti.

Pescara 22/04/2020

Il Giudice
Dr Patrizia Medica
Il Presidente
Carmine Di Fulvio

